REGOLAMENTO (CEE) N. 1168/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2133/74, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1160/76 [2], in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 39 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1161/76 [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1890/75 [6], è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1976;

considerando che, allo scopo di informare correttamente il consumatore sull'origine dei vini e dei mosti di uve risultanti dal taglio di prodotti originari di vari Stati membri, occorre prescrivere che sull'etichettatura dei prodotti in questione compaia l'indicazione che si tratta di prodotti di vari paesi della Comunità;

considerando che, allo scopo di fornire ai consumatori informazioni particolari, è d'uopo consentire l'apposizione sull'etichetta dei vini, d'indicazioni relative alla storia del vino in questione, dell'impresa di imbottigliamento o di altra impresa appartenente a persona fisica o giuridica che abbia partecipato al circuito commerciale del vino stesso; che nello stesso intento, occorre permettere di apporvi informazioni relative alle condizioni naturali e tecniche della viticoltura e all'invecchiamento del vino di cui trattasi;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri produttori e i paesi terzi interessati ad impiegare, per designare i vini da pasto e i vini importati, un termine specifico che si accompagni al nome dell'area di produzione o all'indicazione geografica; che l'impiego di tale termine specifico se fatto nella lingua del consumatore, ha lo scopo di permettergli di riconoscere, tra i vini da pasto offerti sul mercato, quelli che presentano un carattere tipicamente regionale; che appare pertanto utile permettere agli Stati membri di autorizzare che questi termini specifici figurino in una o più delle loro lingue ufficiali;

considerando che occorre estendere il campo di applicazione di talune disposizioni e perfezionarne altre, in particolare per quanto concerne gli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per una designazione e una presentazione uniformi dei vini e dei mosti di uve comunitari destinati all'esportazione nei paesi terzi, occorre prevedere la possibilità di fissare norme complementari o derogatorie per tali prodotti nella misura in cui la legislazione dei paesi terzi lo renda necessario;

considerando che, tenuto conto degli usi e delle tradizioni differenti negli Stati membri, è opportuno prevedere che questi possano autorizzare, fino a quando non saranno applicate disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici, indicazioni per un uso dietetico di taluni vini e mosti di uve;

considerando che, per talune indicazioni che debbono essere fornite in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine, è opportuno consentire l'impiego alternativo, e non soltanto cumulativo, di un'altra lingua ufficiale della Comunità se questa è assimilata alla lingua ufficiale nella parte interes-

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
[4] Vedi pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1.
[6] GU n. L 193 del 25. 7. 1975, pag. 1.

sata del territorio dello Stato membro produttore e se tale pratica è tradizionale e d'uso corrente;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70, occorre ammettere sino al 31 agosto 1981 la facoltà di usare, anche per la designazione di vini da pasto, i nomi delle regioni determinate indicate in un elenco da stabilirsi, qualora tale pratica sia stata tradizionale e regolarmente in uso;

considerando che è opportuno completare le disposizioni relative ai vini importati al fine di autorizzare, per la loro designazione, indicazioni equivalenti a quelle che possono essere impiegate per i prodotti comunitari; che, per ragioni amministrative, sembra utile esonerare piccoli quantitativi di tali vini dall'applicazione di talune disposizioni;

considerando che per tener conto delle pratiche tradizionali dei paesi terzi occorre permettere, per alcuni vini importati, l'uso del nome di alcune unità geografiche o regioni determinate situate nella Comunità;

considerando che, per tenere conto della prevedibile evoluzione del diritto comunitario circa le indicazioni che devono figurare sui recipienti ammessi per il trasporto delle bevande e dei prodotti alimentari, occorre adattare le disposizioni attualmente vigenti in materia;

considerando che la data dell'entrata in applicazione del regolamento (CEE) n. 2133/74 resta fissata al 1° settembre 1976; che ciò non impedisce agli Stati membri di adottare anticipatamente tali disposizioni, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 816/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal seguente testo :

« d) per quanto riguarda :

i) la spedizione in un altro Stato membro o l'esportazione : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro;

ii) il vino da pasto risultante da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri : delle parole « vino di vari paesi della Comunità europea »;

iii) il vino da pasto che non è stato vinificato nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate : della menzione « CEE »; ».

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal seguente testo :

« c) per quanto riguarda :

i) la spedizione in un altro Stato membro o l'esportazione : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro;

ii) il vino da pasto risultante da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri : delle parole « vino di vari paesi della Comunità europea »;

iii) il vino da pasto che non è stato vinificato nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate : della menzione « CEE »;.

3. I testi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f) e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono sostituiti dal seguente testo :

« per quanto riguarda i vini e i mosti di uve :

— risultanti da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri : dell'espressione « ottenuto da prodotti di vari paesi della Comunità europea »;

— che non sono stati elaborati, quando trattasi di mosti di uve, o vinificati, quando trattasi di vini, nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve di cui si è fatto uso della menzione « CEE; ».

Articolo 2

1. Il seguente testo è aggiunto all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 :

« h) di precisazioni concernenti :

— il tipo del prodotto,

— un colore particolare del vino da pasto,

purché tali indicazioni siano disciplinate da modalità d'applicazione o, mancando queste, dallo Stato membro interessato. Tuttavia, l'uso di tali indicazioni può essere riservato ai vini da pasto di cui al paragrafo 3. »

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal seguente testo :

« d) di una precisazione concernente il modo di elaborazione del vino da pasto compreso in un elenco da adottare. In tale elenco possono figurare solamente menzioni la cui utilizzazione sia disciplinata da disposizioni dello Stato membro produttore; ».

Articolo 3

1. I testi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), e dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono sostituiti dal seguente testo :

« di una menzione indicante il loro imbottigliamento

— nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,

— o da parte di un'associazione di aziende viticole,

— o in un'impresa, situata nell'area di produzione indicata, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole che ha effettuato la vinificazione di tali uve; ».

2. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal seguente testo :

« q) di una menzione indicante il loro imbottigliamento

— nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,

— o da parte di un'associazione di aziende viticole,

— o in un'impresa, situata nell'area di produi zione indicata, alla quale alcune azendeviticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di zaiende viticole che ha effettuato la vinificazione di tali uve; ».

Articolo 4

Il testo seguente è aggiunto come lettera h) all'articolo 2, paragrafo 3, come lettera t) all'articolo 12, paragrafo 2, come lettera f) all'articolo 27, paragrafo 2, e come lettera p) all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 :

« di informazioni relative

— alla storia del vino in questione, dell'impresa di imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica che abbia partecipato al circuito commerciale del vino stesso,

— alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo,

— all'invecchiamento di tale vino,

purché tali informazioni vengano utilizzate alle condizioni previste da modalità d'applicazione. »

Articolo 5

1. L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal testo seguente :

« i) della menzione :

— « Landwein » per i vini da pasto originari della Germania e della provincia di Bolzano in Italia,

— « vin de pays »per i vini da pasto originari della Francia o del Lussemburgo,

— « vino tipico » per i vini da pasto originari dell'Italia, compresa la provincia di Bolzano,

qualora gli Stati membri produttori interessati abbiano stabilito le norm che disciplinano l'impiego di tali indicazioni.

Per i vini da pasto messi in circolazione sul loro territorio e designati conformemente al comma precedente, gli Stati membri possono autorizzare che ciascuna delle menzioni « Landwein », « vin de pays » e « vino tipico » sia sostituita dalla menzione corrispondente in una o più delle loro lingue ufficiali.

Fino al 31 dicembre 1977 la menzione « vino tipico » può essere impiegata anche se non sono ancora state stabilite le norme che disciplinano il suo impiego, purché il vino da pasto così designato presenti caratteristiche tipiche della sua area di produzione ».

2. L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal testo seguente :

« e) a seconda dei casi, la menzione « Landwein », « vin de pays », « vino tipico » o una menzione corrispondente in una lingua ufficiale della Comunità ».

3. Il testo dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« c) delle menzioni

— abbinate all'indicazione geografica per sottolineare il carattere tipicamente regionale del vino in questione,

oppure

— relative ad una qualità superiore,

purché esse siano previste per il mercato interno del paese terzo di cui il vino è originario dalle sue disposizioni nazionali, e siano riconosciute dalla Comunità; ».

Articolo 6

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia,

— per i vini da pasto destinati all'esportazione possono essere previste norme complementari o derogatorie, qualora ciò sia reso necessario dalla legislazione dei paesi terzi,

— per i vini da pasto messi in commercio nel loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici, gli Stati membri possono autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali prodotti ».

2. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia,

— per i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione possono essere previste norme complementari o derogatorie, qualora ciò sia reso necessario dalla legislazione dei paesi terzi,

— per i v.q.p.r.d. messi in commercio nel loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici gli Stati membri possono autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali prodotti ».

3. Il testo dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, gli Stati membri possono :

— rendere obbligatorie, per i prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. ottenuti nel proprio territorio, talune indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, oppure vietarle o limitarne l'applicazione;

— autorizzare, per i mosti di uve messi in commercio nel loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici, indicazioni relative ad un uso dietetico di tali prodotti. »

4. L'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal paragrafo seguente :

« 9. Per i vini importati messi in commercio nel loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di alimenti dietetici, gli Stati membri possono autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali prodotti ».

Articolo 7

1. All'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2133/74 la seconda frase è sostituita dalla seguente :

« Tali indicazioni possono

— essere fatte inoltre in un'altra lingua ufficiale della Comunità

oppure

— essere fatte solamente in un'altra lingua ufficiale della Comunità, se questa è assimilata alla lingua ufficiale nella parte del territorio dello Stato membro d'origine in cui è situata l'unità geografica indicata,

qualora tali pratiche siano tradizionali e d'uso comune nello Stato membro interessato; ».

2. All'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2133/74 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

« Le indicazioni di cui al primo, terzo, quarto e quinto trattino possono

— essere fatte inoltre in un'altra lingua ufficiale della Comunità

oppure

— essere fatte solamente in un'altra lingua ufficiale della Comunità, se questa è assimilata alla lingua ufficiale nella parte del territorio dello Stato membro d'origine in cui è situata la regione determinata indicata,

qualora tali pratiche siano tradizionali e d'uso corrente nello Stato membro interessato; ».

3. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« b) si può decidere che l'indicazione :

— di precisazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), relative al tipo del prodotto e ad un colore particolare,

— di precisazioni relative al modo di elaborazione del vino da pasto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d),

— di informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura o all'invecchiamento del vino da pasto, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera h),

può essere fatta soltanto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine ».

4. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« b) si può decidere che l'indicazione

— di precisazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera k), relative al modo di elaborazione, al tipo del prodotto o ad un colore particolare,

e

— di informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura o all'invecchiamento del v.q.p.r.d., di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera t),

può essere fatta soltanto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine ».

Articolo 8

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal comma seguente :

« Tuttavia, sino al 31 agosto 1981, possono essere usati per la designazione dei vini da pasto i nomi delle seguenti regioni determinate :

— Moselle luxembourgeoise

— Puglie

— Abruzzo

— Sardegna

— Romagna

— Monferrato

— Friuli ».

Articolo 9

1. I testi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono sostituiti dal seguente testo :

« del tipo di prodotto, tale indicazione è effettuata utilizzando

— la definizione che figura nelle disposizioni comunitarie che descrive il prodotto in questione nel modo più preciso,

ovvero

— per i prodotti che circolano nel territorio dello Stato membro interessato, menzioni diverse da quelle definite nelle disposizioni comunitarie e il cui impiego sia tradizionale e d'uso comune in tale Stato membro ».

2. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal seguente paragrafo :

« 3. Qualora un mosto di uve parzialmente fermentato sia destinato al consumo umano diretto, la sua designazione sull'etichettatura può inoltre essere completata con l'indicazione :

a) dell'unità geografica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di cui tale prodotto è originario, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per il vino da pasto;

b) del nome di una varietà di vite;

c) della precisazione che si tratta di un prodotto rosso, rosato o bianco ».

3. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal seguente testo :

« c) per quanto riguarda gli altri prodotti, le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3 ».

4. Il testo dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal comma seguente :

« L'indicazione di una varietà di vite di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), per designare un prodotto diverso da un vino da pasto o da un v.q.p.r.d. sull'etichettatura, può essere effettuata soltanto se vengono osservate le condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ».

5. Il testo dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Qualora si indichi inoltre l'annata di raccolta o la varietà di vite, tali indicazioni devono essere fatte conformemente all'articolo 23, paragrafo 3 ».

Articolo 10

1. Il testo dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal testo seguente :

« g) di una menzione attribuita da un organismo ufficiale od ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone o associazioni di persone di cui alla lettera c), ove ciò possa accrescere il prestigio del vino importato in causa, sempreché tale menzione sia disciplinata da modalità di applicazione comunitarie o, in mancanza di esse, da disposizioni del paese terzo d'origine ».

2. Il testo dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal testo seguente :

« q) di una menzione attribuita da un organismo ufficiale od ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone o associazioni di persone di cui alla lettera h), ove ciò possa accrescere il prestigio del vino importato in causa, sempreché tale menzione sia disciplinata da modalità di applicazione comunitarie o, in mancanza di esse, da disposizioni del paese terzo d'origine ».

Articolo 11

Il testo dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« a) della menzione « vino » con o senza la precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco; ».

Articolo 12

1. Il testo dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Secondo la stessa procedura,

— le indicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 2 e all'articolo 29, paragrafo 2, possono essere rese obbligatorie oppure vietate o limitate nell'applicazione;

— piccoli quantitativi di vini originari di paesi terzi possono essere esonerati dall'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 28, paragrafo 1, lettere b), c) e d) ».

2. Il testo dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal seguente comma :

« L'uso di talune menzioni risultanti dalla traduzione delle indicazioni di cui al secondo comma può essere disciplinato da modalità di applicazione ».

Articolo 13

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal comma seguente :

« Possono essere decise deroghe al paragrafo 2 quando vi sia identità tra il nome geografico di un vino prodotto nella Comunità e quello di un'unità geografica situata in un paese terzo, quando in tale paese detto nome è impiegato per un vino in conformità di usi antichi e costanti e a condizione che il suo impiego sia da detto paese regolamentato ».

Articolo 14

Il testo dell'articolo 40, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« a) una menzione che indichi che tali recipienti sono ammessi per il trasporto delle bevande o dei prodotti alimentari ».

Articolo 15

Il testo dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Ai sensi dei titoli I e II del presente regolamento, per etichettatura si intende il complesso delle designazioni e altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano il prodotto e figurano sullo stesso recipiente, inclusa la chiusura con capsula o altri rivestimenti, nonché sui contrassegni appesi al recipiente, ad eccezione di quanto previsto dalle disposizioni fiscali degli Stati membri ».

Articolo 16

Nella versione italiana, la menzione « vino da pasto » che figura all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituita dalla menzione « vino da tavola ».

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS